



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 71 del 02/05/2019

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce n. 220 del 07/03/2019.

RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, c.1, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo alla rifusione di spese di lite maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:


La Corte di Appello di Lecce con sentenza n.220 del 07/03/2019, ha accolto il ricorso presentato dal sig. Greco Armando, difeso dall'Avv. Angelo Mattia Greco, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.2226 del 11/06/2018, che aveva accolto il ricorso del sig. Greco Armando contro l'ordinanza ingiunzione prot.n. 22 del 02/01/2018, compensando tuttavia le spese. Con la predetta sentenza la Corte di Appello di Lecce ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in €.600,00 di cui € 100,00 per spese, per il primo grado ed in € 450,00 di cui € 100,00 per spese, per il secondo grado oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%. Con pec del 21/03/2019 l'Avv. Angelo Mattia Greco ha quantificato la somma complessiva pari ad €.1.440,25, comprensiva di ogni onere ed imposta, dovuta al sig. Greco Armando.

Per effetto del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare al su indicato creditore le spese legali in argomento per un importo complessivo di €.1.440,25, al lordo di ogni onere ed imposta.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di €.1.440,25 (millequattrocentoquaranta/25), con imputazione su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo.

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale 2019, n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce n.220 del 07/03/2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n.220 del 07/03/2019 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, dell'importo di €.1.440,25 da corrispondere in favore del sig. Greco Armando è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione su Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1- Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.